

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2645

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, CAZORA, CAIATI, LO BELLO, MAGGIONI,
MANFREDI MANFREDO, MEUCCI, MORAZZONI, SANTUZ,
TASSONE, VILLA, ZAMBERLETTI, ZOPPI**

Presentata il 17 gennaio 1979

Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riguardanti il trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come noto i benefici in favore degli ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, sono stati estesi « in quanto applicabili » al personale militare in base all'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Per effetto di tale estensione, dalla data di entrata in vigore della legge, ai militari ex combattenti che ne hanno fatto richiesta, all'atto della cessazione dal servizio, è stato conferito il trattamento economico del grado superiore in virtù dell'articolo 2, secondo comma, della citata legge 24 maggio 1970, n. 336. In particolare per i tenenti colonnelli e per i colonnelli tale beneficio, riferito al grado superiore è stato conferito anche dopo l'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1973, n. 804, che con gli articoli 8 e 12

ha istituito, per la prima volta, nel trattamento economico di detti ufficiali superiori, livelli o parametri retributivi nell'ambito del rispettivo grado.

In perfetta sintonia con il dettato legislativo, la Corte dei conti ha sempre proceduto alla registrazione di tutti i relativi provvedimenti, riconoscendo conforme a legge l'attribuzione ai tenenti colonnelli o colonnelli del trattamento economico rispettivamente di colonnello e di generale di brigata, indipendentemente dal livello o parametro retributivo in godimento all'atto di cessazione dal servizio.

Dopo oltre quattro anni di costante e uniforme applicazione della legge citata, che ha interessato centinaia di ufficiali, inaspettatamente la sezione di controllo della predetta Corte con deliberazione

n. 891 del 20 luglio 1978 ha ricusato la registrazione di un decreto per il conferimento del trattamento di quiescenza riferito al grado di generale di brigata a un colonnello ex combattente al 1° livello retributivo di tale grado.

In sostanza con detta deliberazione la Corte dei conti ha affermato il principio secondo il quale il trattamento economico del grado superiore va attribuito solo nel caso che gli ufficiali in questione, all'atto della cessazione dal servizio, fruiscano dell'ultimo livello o parametro retributivo.

In realtà siffatta decisione soddisfa solo un criterio di letterale interpretazione della normativa in argomento, senza considerarne la *ratio* e senza tener conto alcuno della atipicità della carriera e dell'assetto retributivo del personale militare. È da tenere presente infatti che gli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, non hanno introdotto per i militari vere classi di stipendio, ma solo dei livelli e parametri retributivi per attribuire modesti miglioramenti economici agli ufficiali superiori delle Forze armate in considerazione della loro più lenta e selettiva carriera rispetto ad altre categorie civili e militari.

La nuova interpretazione restrittiva verrebbe così a colpire e penalizzare proprio

quella fascia intermedia di ufficiali che nello svolgimento della loro carriera, non solo hanno maggiormente dato al Paese sofferenze e sacrifici in conseguenza degli eventi bellici, ma che hanno subito anche nello sviluppo della carriera le maggiori limitazioni a causa dei massicci reclutamenti propri del periodo di guerra.

Si verrebbe così a frustrare lo spirito della legge 24 maggio 1970, n. 336, che intendeva invece svolgere funzione riparatrice nei confronti di quei cittadini combattenti nel secondo conflitto mondiale.

Ricordo ancora che, a differenza dei civili, ai militari non è stato mai concesso alcun esodo volontario agevolato con l'attribuzione della qualifica superiore.

Onorevoli colleghi, per porre rimedio alla grave situazione venutasi a creare per i tenenti colonnelli e colonnelli ex combattenti, a seguito della decisione della Corte dei conti, e per eliminare inammissibili sperequazioni di trattamento tra i destinatari di uno stesso beneficio ritengo necessaria la presente proposta di legge di interpretazione autentica della natura dei livelli retributivi introdotti dagli articoli 8 e 12 della citata legge 10 dicembre 1973, n. 804, e per quanto sopra esposto ne auspico una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, i livelli retributivi fissati dagli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, non debbono intendersi quali classi di stipendio.

L'effetto del provvedimento ha vigore dalla data di attribuzione dei predetti livelli retributivi.